

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA DA MONTAGNA MARCO CONTRO IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO N. 103/2007 DEL 8.5.2007 RELATIVI ALLA CANCELLAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO ERP.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti che costituisce parte integrante del presente atto;
- ritenuto di accogliere la proposta;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/00, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18/8/00;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio nel procedimento avanti il Tar Lombardia promosso dal signor MONTAGNA MARCO residente in Sesto S. Giovanni via Bergomi,8 mediante ricorso notificatoci in data 9 luglio 2007 protocollo comunale n. 57036;
2. di conferire l'incarico di patrocinio legale agli Avv.ti Adriano Pilia e Cristina Pelliccia dello Studio Legale Associato Avvocati Pilia e Pelliccia di Milano C.so Europa,12 , dando mandato al dirigente per la predisposizione dell'incarico;
3. di dare atto che la spesa presunta di € 5.000,00 sarà impegnata con successivo atto, previa acquisizione preventivo valutato congruo;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/00.

RELAZIONE

Con atto notificatoci il 9 luglio scorso, il signor MONTAGNA MARCO residente in Sesto S. Giovanni via Bergomi n.8, ha promosso ricorso al Tar per ottenere l'annullamento previa sospensione del provvedimento n. 103/2007 del 8 maggio 2007 del Funzionario del N.O.S. Osservatorio Casa con il quale si provvedeva in merito alla cancellazione della domanda di assegnazione di alloggio di proprietà comunale ai sensi dell' art. 13, comma 3 del Regolamento della Regione Lombardia n. 1 del 10 febbraio 2004 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

In particolare il ricorrente, fornendo una prospettazione dei fatti a sostegno delle proprie argomentazioni, contesta la legittimità del provvedimento impugnato adducendone l'illegittimità per violazione di legge e regolamento

regionale e l'eccesso di potere; inoltre, a fondamento dei provvedimenti cautelari richiesti, lamenta il proprio grave pregiudizio.

Il N.O.S. Osservatorio Casa che ha emesso il provvedimento impugnato, ritiene opportuno costituirsi in giudizio per contestare le richieste del ricorrente.

Pertanto, in considerazione di ciò, concordando con le valutazioni sia di merito che di diritto espresse dal N.O.S. Osservatorio Casa sull'opportunità della costituzione in giudizio, e dovendo, altresì, dare atto della specificità della materia, del breve tempo a disposizione per l'istruttoria, nonché del carico di lavoro attuale del servizio legale contratti impegnato sul fronte delle convenzioni urbanistiche, delle gare d'appalto e della stipula dei contratti, nonché nella consulenza ai servizi dell'Ente, si propone di conferire esternamente l'incarico di patrocinio legale agli Avv.ti Adriano Pilia e Cristina Pelliccia con studio in Milano C.so Europa,12 demandando a successive determinazioni dirigenziali sia l'assunzione dell'impegno di spesa occorrente per la difesa legale, previa acquisizione di congruo preventivo.

Sesto San Giovanni, 11 luglio 2007.

IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Stefania Festucci

Visto:

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONI
Dott. Massimo Piamonte

